



FEDE PER LA VITA odv

STATUTO rev.1

ARTICOLO 1 (Costituzione e Sede)

1. Per onorare in maniera duratura la memoria di Federico Fabbri nato a Piombino il 18 agosto 1986 che ci ha lasciato prematuramente il 10 novembre 2001 a seguito di un incidente stradale è costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione non riconosciuta appartenente agli Enti del Terzo Settore ETS denominata FEDE PER LA VITA odv, più avanti chiamata per brevità **Associazione**”
2. L’Associazione ha sede legale a Piombino (LI) in Via Giordano Bruno 49/A
3. L’Associazione è indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. L’Associazione adotta un proprio marchio e nome così composto: due mani a forma di coppa che sostengono un cuore rosso nel gesto di porgerlo, il tutto su uno sfondo azzurro; all’interno del cuore compare la scritta “fede”, mentre nella parte inferiore del logo compare la scritta “per la vita”

ARTICOLO 2 (Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”)

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “FEDE PER LA VITA ODV” oppure “ FEDE PER LA VITA organizzazione di volontariato”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 3 (Scopi e finalità)

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale , culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

In particolare l'opera dell'Associazione è:

1. Il collegamento e la collaborazione con altre associazioni senza scopo di lucro aventi fini umanitari.
2. Dare supporto umano, spirituale e quando possibile psicologico a chi ha perso una persona cara.
3. Occuparsi di problematiche che riguardano i bambini e il mondo adolescenziale
4. Promuovere la cultura di Sicurezza Stradale attraverso la sensibilizzazione verso una guida consapevole (rivolta prevalentemente ai giovani) ed interventi di varia natura tra cui:
 - ✓ creazione e divulgazione di spot, vignette, filmati, manifesti; manifestazioni, campagne che tendano a coinvolgere i giovani, le scuole, le istituzioni, gli utenti in generale.
 - ✓ realizzazione di strumenti informativi finalizzati alla sicurezza stradale.
 - ✓ un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione, alle forze dell'ordine.
 - ✓ l'individuazione e la segnalazione agli organi competenti, dei fattori di rischio e dei punti critici stradali del territorio (anche su segnalazione degli utenti)
 - ✓ l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade
2. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 4 (Patrimonio ed entrate)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :



- a) redditi derivanti dal suo patrimonio
 - b) contributi pubblici e privati
 - c) quote associative
 - d) donazioni e lasciti testamentari
 - e) attività di raccolta fondi
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Tutte le entrate di qualsiasi genere devono confluire nella cassa della Associazione.
 3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte dei Soci.
 4. E' in facoltà dei Soci l'effettuazione di ulteriori versamenti alla cassa della Associazione a titolo di contributo all'attività generale o a sue iniziative particolari.
 5. Tutti i versamenti sono a fondo perduto; in nessun caso pertanto, e in particolare non per lo scioglimento dell'Associazione o per la morte, il recesso o l'esclusione per qualsiasi motivo del Socio, può farsi luogo alla restituzione di quanto a qualsiasi titolo versato alla Associazione.
 6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
 7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 8. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

ARTICOLO 5 (Norme sull'ordinamento interno)

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



ARTICOLO 6 (Adesione)

1. Possono aderire alla Associazione persone fisiche in possesso dei diritti civili previsti per la loro età, Enti, Istituti, le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo recesso o esclusione.
4. La qualifica di socio da diritto a:
 - a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 1 mese; i soci avranno diritto ad un voto ciascuno indipendentemente dalla quota versata nelle casse sociali; il diritto di voto è precluso a coloro che non sono in regola con il versamento della quota sociale almeno tre mesi prima dell'Assemblea deliberatrice.
 - c) Partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
 - d) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi
 - e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo
 - f) Ogni socio di maggiore età ha diritto ha proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
5. I doveri dei soci sono i seguenti
 - ✓ Osservare lo Statuto, eventuali regolamenti interni e qualsiasi delibera assunta dagli organi sociali;
 - ✓ Pagare il contributo associativo.
6. Chi intende aderire alla Associazione deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
7. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
8. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo



raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
10. Quando è prevista una quota associativa, l'adesione all'Associazione si perfeziona con il suo versamento.
11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.
12. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa o delle contribuzioni volontarie entro l'anno di riferimento, morte, violazioni gravi e ripetute delle norme del presente statuto, delle finalità associative, per comportamenti e atti offensivi, calunniosi e illeciti verso altri soci e l'Associazione o per indegnità. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo, che dovrà comunicarlo all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
13. 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
14. La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione. Inoltre il socio non potrà prendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, ma è suo diritto intraprendere azioni legali contro i suoi Organi Sociali e contro altri soci, solo ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso ritenesse che i comportamenti e/o le attività di quest'ultimi, possano creare danno all'Associazione stessa.
15. Solo quando la posizione dell'aspirante socio è regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'Associazione.

ARTICOLO 7 (Soci)

1. Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari

Soci Fondatori : sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e tutti i parenti di primo grado di Federico



Soci Ordinari : sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione versando una quota associativa annuale

ARTICOLO 8 (Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
 - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 (L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Salvo contraria disposizione del presente Statuto, l'Assemblea decide sempre con voto palese e a maggioranza semplice.
4. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a). su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email -almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima



che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 10 (Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



ARTICOLO 11 (Assemblea Straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 12 (L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Gli associati minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età, esercitano il diritto di voto (attivo) tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. E' necessaria la maggiore età per candidarsi alle cariche sociali.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 13 (Il Consiglio Direttivo)

1. Al momento della costituzione dell'Associazione, dovranno essere indicati il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo per il primo quinquennio.
2. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo normalmente eletto dalla Assemblea ordinaria e formato, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, tutti eletti tra i Soci. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i consiglieri sono rieleggibili senza limitazioni.
5. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente ed il segretario.
6. Se vengono a mancare per qualsiasi causa:



- a) uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con il subentro dei candidati non eletti nel corso dell'ultima votazione, in rigoroso ordine di preferenze ottenute. Se non è presente o si esaurisce la lista dei non eletti, si procederà a nuove elezioni da parte dell'assemblea.
 - b) almeno la metà dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve convocarsi l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio;
 - c) tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, l'Assemblea per l'elezione di nuovo Consiglio
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) attua le iniziative decise dall'Assemblea;
 - b) decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante l'adesione, il recesso e l'esclusione dei Soci
 - c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale per i Soci;
 - d) esamina e redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
 - e) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - i) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
 - j) prepara o approva le relazioni alle assemblee
 - k) prepara o approva le lettere di invito per la convocazione delle assemblee;
 - l) provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell'Associazione
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
10. Il Consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. Nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
11. Il segretario redige verbale, firmandolo insieme col Presidente dell'Associazione, di ogni riunione del Consiglio Direttivo. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione



12. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni

ARTICOLO 14 (Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente cura, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri consiglieri, l'attuazione concreta delle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo a tale organo circa l'attività compiuta; cura più in generale l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni; sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti l'eventualità; convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente nomina il Vice-Presidente ed il Tesoriere
5. Firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
6. Convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
7. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

ARTICOLO 15 (Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, in rigoroso ordine di preferenze ottenute. Se non è presente o si esaurisce la lista dei non eletti, si procederà a nuove elezioni da parte dell'assemblea.. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16 (L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 17 (Competenze dell'organo di controllo)

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - a) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercitare il controllo contabile;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ARTICOLO 18 (L'organo di revisione)

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 19 (Responsabilità degli organi sociali)

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ARTICOLO 20 (Libri dell'Associazione)

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ARTICOLO 21 (Bilancio di esercizio)

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo è tempestivamente convocato prima dell'Assemblea annuale per definire, il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria



che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ARTICOLO 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 23 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e, in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

Il Tesoriere

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 24 MAG 2023 Serie 32 N. 354
ESATTO € ESATTO
() DI CUI € per trascrizione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
24 MAG 2023
Prot

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta